

CAMB/2014/3 del 30 gennaio 2014

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto:: Ricorso in appello al Consiglio di Stato, promosso da CBRC (Centro Bolognese Recupero Carta) contro HERA s.p.a., HERAMBIENTE s.p.a. e Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) e nei confronti di AKRON s.p.a., preordinato all'annullamento della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, n. 580/2013 - Costituzione e difesa in giudizio.

Il VicePresidente

f.to Pier Paolo Borsari

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
(f.to Ing. Vito Belladonna)

parere di regolarità contabile
Il Direttore
(f.to Ing. Vito Belladonna)

CAMB/2014/3 del 30 gennaio 2014

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2014** il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 14.30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, viale Aldo Moro, n. 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2014/0000330

Sono presenti i signori:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Roberto Bianchi	Comune di Medesano	PR	Sindaco	P
3	Pier Paolo Borsari	Comune di Nonantola	MO	Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	A
7	Mirko Tutino	Provincia di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	A
9	Marcella Zappaterra	Provincia di Ferrara	FE	Presidente	A

Il Vice Presidente Borsari dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO: Ricorso in appello al Consiglio di Stato, promosso da CBRC (Centro Bolognese Recupero Carta) contro HERA s.p.a., HERAMBIENTE s.p.a. e Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) e nei confronti di AKRON s.p.a., preordinato all'annullamento della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, n. 580/2013 - Costituzione e difesa in giudizio.

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani,

- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d'Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati,

acquisito agli atti di ufficio con prot. AT/2013/6158 il ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato, notificato a questa Agenzia in data 13 dicembre 2013, promosso da CBRC (Centro Bolognese Recupero Carta) contro HERA s.p.a., HERAMBIENTE s.p.a. e Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) e, per quanto occorra, nei confronti di AKRON s.p.a. avverso la sentenza del T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, n. 580/2013, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall'odierna appellante in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi ex art. 116 c.p.a.;

rilevato che il ricorso in appello è promosso per chiedere la riforma e/o annullamento della sentenza sopra indicata, nel senso dell'accoglimento del ricorso introduttivo e dunque *per l'accertamento del diritto di C.B.R.C. ad accedere (con facoltà di estrazione copia) agli atti e documenti relativi alle decisioni assunte da HERA ed HERAMBIENTE*, e alle relative procedure, *quanto alla cessione in tutto o in parte al COMIECO o a terzi/sul libero mercato dei rifiuti a base cellulosa provenienti dalla raccolta differenziata, annualità 1° aprile 2013 – 31 marzo 2014, nonché ai piani, programmi accordi o alle altre misure amministrative relative, a livello di territorio regionale, alle attività di selezione, recupero e cessione dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata per il periodo di riferimento 2013 ed anni a venire; e per l'effetto declaratoria di illegittimità/contrarietà a diritto*, quanto ad ATERSIR, del silenzio formatosi in riferimento all'istanza del 31 gennaio 2013, decorso il termine di cui all'art. 25 l. n. 241/90;

acquisita copia dell'atto di controricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato di questa Agenzia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, depositato presso il Consiglio di Stato in data 13 gennaio 2014 e ciò in via di urgenza, salva delibera del Consiglio di ambito dell'Agenzia, per gli indifferibili adempimenti processuali, recante mandato speciale per la rappresentanza e difesa dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, con ogni ampia facoltà di legge agli Avvocati Enrico Pasquinelli del Foro di Modena con studio in Viale XX Settembre 83 - 41049 Sassuolo (MO) e Francesco Crisci del Foro di Roma con studio in Via degli Scipioni, 8 - 00192 Roma (RM) presso lo studio del quale l'Agenzia si è domiciliata;

ritenuto di procedere alla tutela degli interessi dell'ATERSIR nella vertenza instaurata innanzi al Consiglio di Stato e conseguentemente di resistere nella predetta impugnativa provvedendo alla nomina dello Studio legale cui affidare la tutela stessa;

ritenuto, a tal fine, di nominare difensori degli interessi dell'ATERSIR nella controversia in oggetto con ogni ampia facoltà di legge gli Avvocati Enrico Pasquinelli del Foro di Modena con studio in Viale XX Settembre 83 - 41049 Sassuolo (MO) e Francesco Crisci del Foro di Roma con studio in Via degli Scipioni, 8 - 00192 Roma (RM) presso lo studio del quale l'Agenzia si è domiciliata;

richiamate le proprie deliberazioni n. 5/2012 di approvazione dello Statuto dell'Agenzia e n. 39/2013 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2014;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

- di costituirsi nel giudizio promosso innanzi al Consiglio di Stato con il ricorso citato in premessa, ratificando il mandato già conferito in via d'urgenza e nominando difensori degli interessi dell'ATERSIR, con ogni ampia facoltà di legge, gli Avvocati Enrico Pasquinelli del Foro di Modena, con studio in Viale XX Settembre 83 - 41049 Sassuolo (MO), e Francesco Crisci del Foro di Roma, con studio in Via degli Scipioni, 8 - 00192 Roma (RM), eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo;
- di dare atto che con successivo provvedimento del Direttore si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa e alla liquidazione delle competenze spettanti ai succitati legali;
- di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Approvato e sottoscritto

Il VicePresidente
f.to Pier Paolo Borsari

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

10 febbraio '14

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna